



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
14/157/CU01/C2

PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE RECANTE:

**DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE
DELLO STATO (LEGGE DI STABILITÀ 2015)**

L'attuale richiesta del Governo di un contributo del 3% di riduzione della spesa a tutti i comparti delle amministrazioni pubbliche, così come formulata, non può che concretizzarsi in un taglio lineare della spesa. Tutto ciò a fronte di un percorso già iniziato dal precedente Governo e dichiarato dell'attuale Governo, che aveva come obiettivo invece i tagli agli sprechi e la salvaguardia degli investimenti, il pieno utilizzo delle risorse UE e il pagamento dei fornitori secondo i termini della Direttiva UE. A questi fini la norma che prevede l'abrogazione del comma che indicava come criteri per la determinazione del contributo alla finanza pubblica per ciascuna Regione dei tempi di pagamento stabiliti dalla direttiva UE 2001/7/UE e dell'incidenza degli acquisti centralizzati è in contrasto con lo spirito di ridurre gli sprechi e va nella direzione opposta dei tagli lineari per di più secondo PIL e popolazione senza considerare indici più appropriati di razionalizzazione della spesa.

Le ultime manovre hanno inciso pesantemente sulle finanze regionali. Grazie all'allora impulso impresso dal Ministro dei Rapporti regionali, Delrio, sono stati calcolati dalla Conferenza permanente per la finanza pubblica i contributi di ciascun comparto della PA al risanamento della finanza pubblica.

Dai dati resi noti nel rapporto della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale inviata alla Conferenza permanente per la finanza pubblica il 23 gennaio 2014 emerge che la spesa primaria regionale è stata ridotta del 38,5% fra il 2009 e 2012 a fronte di un peso percentuale che si è progressivamente ridotto dal 5,3% al 4,5% nel 2012 sulla spesa primaria della Pubblica Amministrazione. In confronto, ad esempio, la riduzione della spesa primaria delle amministrazioni centrali, che incide sulla spesa primaria per il 24%, è stata del 12,2%.

A questi dati vanno aggiunte le manovre del 2013 e del 2014.

Spesa primaria PA (consolidata per i sottosectori; milioni di euro)


	Spesa primaria PA per sottosettore				Manovre cumulate 2008-2013			
	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012
	Milioni di euro				Milioni di euro			
Spesa primaria AC	191.739	180.353	175.920	172.279	-6.128	-6.233	-16.471	-20.981
<i>Spesa primaria Stato</i>	175.990	164.720	159.253	157.112	-6.128	-6.233	-16.471	-20.981
Spesa primaria EP	291.622	299.638	305.638	312.369	863	460	-421	-5.048
Spesa primaria AC + EP	483.361	479.991	481.558	484.648	-5.265	-5.773	-16.893	-26.029
Spesa primaria AL	244.212	241.740	236.398	230.434	1.213	-4.955	-16.801	-27.695
<i>Spesa primaria Regioni</i>	38.244	35.390	33.807	32.097	-1.516	-2.315	-8.168	-12.342
<i>Spesa primaria Province</i>	11.976	11.604	10.905	10.333	238	-552	-1.279	-2.876
<i>Spesa primaria Comuni</i>	63.700	62.455	61.214	58.752	962	-1.738	-4.672	-8.406
<i>Spesa primaria ESL</i>	110.349	112.478	111.270	110.357	1.423	-332	-2.502	-4.126
	Composizione %				Incidenza % su spesa primaria			
Spesa primaria PA	100	100	100	100				
Spesa primaria AC	26,4	25,0	24,5	24,1	-3,2	-3,5	-9,4	-12,2
<i>Spesa primaria Stato</i>	24,2	22,8	22,2	22,0	-3,5	-3,8	-10,3	-13,4
Spesa primaria EP	40,1	41,5	42,6	43,7	0,3	0,2	-0,1	-1,6
Spesa primaria AC + EP	66,4	66,5	67,1	67,8	-1,1	-1,2	-3,5	-5,4
Spesa primaria AL	33,6	33,5	32,9	32,2	0,5	-2,0	-7,1	-12,0
<i>Spesa primaria Regioni</i>	5,3	4,9	4,7	4,5	-4,0	-6,5	-24,2	-38,5
<i>Spesa primaria Province</i>	1,6	1,6	1,5	1,4	2,0	-4,8	-11,7	-27,8
<i>Spesa primaria Comuni</i>	8,8	8,7	8,5	8,2	1,5	-2,8	-7,6	-14,3
<i>Spesa primaria ESL</i>	15,2	15,6	15,5	15,4	1,3	-0,3	-2,2	-3,7

Fonte: Istat 2013; prospetti riepilogativi effetti finanziari vari provvedimenti legislativi

Tale situazione è peraltro evidenziata anche dalle audizioni della Corte dei Conti e dell'Ufficio parlamentare di Bilancio sul ddl stabilità 2015 ove si afferma *“Il contributo richiesto alle Regioni appare molto impegnativo anche tenuto conto che si aggiunge a quello già previsto con il DL 66. Esso comporterebbe in un solo anno una riduzione del 15 per cento della spesa “agcredibile” (quella al netto dei trasferimenti alle altre amministrazioni pubbliche e alla sanità). Va osservato che tale intervento si colloca a valle dei tagli di risorse introdotti negli ultimi anni, che hanno portato ad una flessione delle spese dirette regionali (al netto dei trasferimenti ad altre PA) di circa il 10 per cento nell’ultimo triennio.”* – Corte dei Conti; *“Per il 2015, l’effetto netto complessivo di peggioramento del saldo di 5,9 miliardi programmato dall’intera Pubblica amministrazione è la risultante di un contributo positivo delle Amministrazioni locali (+2,4 miliardi) più che compensato da quello negativo delle Amministrazioni centrali (-2,4 miliardi) e degli Enti di previdenza (-5,9 miliardi).”* Ufficio parlamentare di Bilancio

Spesa primaria consolidata per comparto delle AP

Crescita nominale cumulata. Numeri indice 2001=100



Ufficio parlamentare di Bilancio

Per quanto riguarda il debito regionale, questo è diminuito ancora più sensibilmente passando dal 2,45% del 2008 all'1,8% del 2013. La scarsa incidenza del debito delle Regioni in rapporto al debito pubblico totale implica che la riduzione del debito regionale non abbia rilevanti effetti sul debito totale della PA. Anche riducendo del 50% il debito delle Regioni l'indebitamento complessivo della PA si ridurrebbe infatti di appena lo 0,9%, una percentuale trascurabile soprattutto se valutata alla luce delle consistenti misure di rientro imposte dal Fiscal Compact. (dati Banca d'Italia).

I limiti imposti alla spesa **dal patto di stabilità** - attraverso la riduzione del tetto di spesa - hanno subito riduzioni di circa il 43,8% in competenza nel quadriennio 2010 – 2013, del 26,6% sui pagamenti e il tetto eurocompatibile di spesa in vigore solo dal 2013 si ridurrà entro il 2015 del 9% circa, percentuali con le quali nessun altro comparto della Pubblica Amministrazione ha contribuito agli obiettivi di finanza pubblica.

RSO - obiettivi patto	2010	2011	2012	2013	2014	2015 e anni successivi		
competenza	35.736	29.828	27.601	20.090			-43,78	variazione 2013/2010
cassa	27.783	22.550	20.399				-26,58	variazione 2012/2010
eurocompatibile				20.090	19.390	18.349	-8,67	variazione 2015/2013
						compreso tagli DL 66/2014		

Il documento del GdL sulla revisione della spesa delle Regioni, istituito dal Commissario Straordinario per la revisione della spesa pubblica, illustra le criticità dell'attuale patto di stabilità per tetto di spesa delle Regioni e l'urgente necessità di riformarne le regole. L'attuale obiettivo programmatico del Patto di stabilità non avrebbe consentito nemmeno di spendere tutte le risorse per la programmazione UE e le cosiddette "spese obbligatorie" né le risorse del Fondo sviluppo e coesione senza considerare la possibilità di affrontare nuovi investimenti. Inoltre, l'attuale normativa si scontra con l'obiettivo di ricondurre i tempi di pagamento delle Regioni ai tempi previsti dalla normativa europea. Da questo punto di vista occorre sottolineare che per consentire maggiori spazi di spesa, il Governo nella redazione del Decreto legge 4/2014, poi non convertito, in "materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero", aveva previsto che le maggiori entrate dall'applicazione di queste norme fossero destinate, *"al pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dai vincoli del Patto di stabilità interno, all'esclusione dai medesimi vincoli delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari e di quelle derivanti dal riparto del fondo per lo sviluppo e la coesione, agli investimenti pubblici e al Fondo per la riduzione della pressione fiscale"* (art.1, c. 2 DL 4/2014) intervenendo sulle criticità sottolineate del documento.

Il ddl stabilità 2015, quindi, prevede per le Regioni il superamento del patto di stabilità per tetti di spesa con l'introduzione dell'avvicinamento all'applicazione del principio di pareggio di bilancio previsto disposto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243, ai sensi dell'articolo 81, sesto comma della Costituzione. Il comparto Regioni è l'unico settore delle amministrazioni pubbliche che applicherà il principio già dall'anno prossimo. Nella nota di aggiornamento al DEF il Governo ha chiesto alla UE il rinvio al 2017. La sola manovra di pareggio di bilancio, per le Regioni a statuto ordinario, viene cifrata rispetto alla legislazione vigente 2,005 miliardi a fronte di una manovra richiesta di oltre 4 miliardi (3452 ml per le RSO + 548 ml per le RSS), pari a circa il 12% della spesa primaria contro la richiesta, non da tutti i sottosettori soddisfatta, di un contributo del 3% alle altre

Amministrazioni pubbliche. “Al riguardo resta da valutare, tuttavia, una volta completata la revisione dei residui attivi e passivi, e tenuto conto del passaggio alla competenza rinforzata, la sostenibilità dei bilanci regionali alla luce dei nuovi vincoli di equilibrio e/o la necessità di disporre modifiche alla legge 243/2012.”- Audizione Corte dei Conti

Occorre infatti ribadire che la manovra prevista dal DDL si “somma” a quelle degli anni precedenti, come già indicato nell’audizione della Corte dei Conti,, pertanto la situazione solo per il 2015 appare la seguente per le RSO:

RSO milioni	2015	
	indebitamento netto	saldo netto da finanziare
ddl stabilità 2015	3.452	3.452
variazione DEF cof. nazionali	500	-
DL 66/2014	750	750
DL 95/2012	50	1.050
	4.752	5.252

RSS milioni di Euro	2015	
	Indebitamento netto	Saldo netto da finanziare
DDL Stabilità 2015	548	548
DL 66/2014	300	300
Legge di stabilità 2014	403	
DL 95/2012	2.075	1.785
DL 201/2011	916	1.308
TOTALE	4.242	3.941

Peraltro, occorre ricordare che i tagli senza riforme strutturali possono avere solo valore temporaneo e non permanente, e pertanto secondo la sentenza n. 193/2012 della Consulta, i tagli di diversi miliardi a partire dai quelli del DL 78/2010 che nelle ultime manovre sono stati definiti strutturali e sostanzialmente definitivi, perderanno efficacia a partire dal 2015.

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità anche delle parti della manovra che “dispongono ulteriori misure restrittive in riferimento alle Regioni ordinarie, alle Province ed ai Comuni senza indicare un termine finale di operatività delle misure stesse”. Quindi la validità dei tagli di spesa è

definita al 2014. Nella legge di stabilità 2015 non vi è traccia di copertura per questa sentenza, almeno ai fini della trasparenza.

Da considerare, inoltre, che il passaggio dal patto di stabilità come tetto di spesa, ove al taglio dei trasferimenti corrispondeva automaticamente una riduzione del saldo netto da finanziare e dell'indebitamento netto, al "pareggio di bilancio" implica una nuova modalità di considerare le grandezze economiche nel momento in cui si richiede un contributo alla finanza pubblica. Pertanto, occorre ricordare che la manovra del DL 95/2012 è già stata scontata dai conti pubblici negli anni passati sia in termini di saldo netto da finanziare che in termini di indebitamento e quindi applicando oggi il "pareggio di bilancio" l'effetto sull'indebitamento è doppio rispetto al dovuto. Conseguentemente all'adozione del decreto il MEF deve corrispondere un aumento dell'elasticità sul pareggio di bilancio per 1,050 miliardi.

Il ddl stabilità 2015 peggiora ulteriormente il quadro finanziario delle Regioni intervenendo anche per 450 milioni in termini di minori entrate IRAP dovute a manovre regionali a causa della modifica della base imponibile. Lo Stato non ha previsto nessuna copertura per queste minori entrate che nella maggior parte delle Regioni finanziano la spesa sanitaria e i piani di rientro dai disavanzi sanitari.

La norma prevista dalla legge 42/2009 che prevede all'art.2, comma 2, lett.t), l'esclusione di interventi su basi imponibili e su aliquote non pertinenti al proprio livello di Governo ovvero la contestuale adozione di misure per la completa compensazione delle minori entrate, non trova riscontro, è ancora una volta non applicata.¹ Vi sono altri esempi nella legislazione statale in cui sono ridotte le entrate regionali con norma statale senza la copertura prevista ad esempio solo nell'ultimo anno nel DL 66/2014 la riduzione dell'aliquota IRAP dal 3,9% al 3,5% ovvero nello

¹ Legge 49/2009, art.2, comma 2, lett.t)

t) esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo; ove i predetti interventi siano effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle aliquote riguardanti i tributi degli enti locali e quelli di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), essi sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi e previa quantificazione finanziaria delle predette misure nella Conferenza di cui all'articolo 5; se i predetti interventi sono accompagnati da una riduzione di funzioni amministrative dei livelli di governo i cui tributi sono oggetto degli interventi medesimi, la compensazione è effettuata in misura corrispondente alla riduzione delle funzioni;

stesso testo del ddl stabilità 2015: ad esempio art.9 riguardante il regime fiscale dei lavoratori autonomi che implica minori entrate da add. IRPEF regionale.

Tale tecnica legislativa di fatto determina una mancata e palese copertura di minori entrate e per tale motivo non dovrebbe essere assentita dal Parlamento. Quando infatti in Parlamento viene presentato un emendamento senza copertura, viene dichiarato inammissibile. Così dovrebbe essere per questi articoli che riducono le entrate senza indicare le coperture. Nel caso rimanesse tale “scopertura” è evidente la necessità di ricorrere ad impugnatura davanti alla Corte Costituzionale per ripristinare la legittimità ex art.81 della Costituzione

Le minori entrate minano gli equilibri dei bilanci regionali anche sul pluriennale e impediscono la programmazione ovvero obbligano alla riprogrammazione in quanto riducono il risparmio pubblico e al taglio degli investimenti.

Il ddl stabilità, inoltre, a seguito della nota di variazione al DEF 2014, dovrà prevedere anche la riduzione di spazi finanziari per 500 milioni sui cofinanziamenti nazionali dei programmi europei e in un momento in cui si stanno per chiudere le rendicontazioni sulla programmazione comunitaria 2007 – 2013, le scelte risultano almeno discutibili: queste spese, almeno queste spese, non sono da assimilare alla categoria degli sprechi! A fronte delle crescenti preoccupazioni sull’impiego dei fondi strutturali si assiste all’azzeramento delle esclusioni: nel 2013 ne erano previste per 1,8 mld, nel 2014 per 1 mld, nel 2015 solo per 500 mln ora cancellate a seguito della nota di variazione al DEF.

Rimangono ancora aperti i problemi per l’attuazione dell’Intesa di cui all’art. 46 del DL 66/2014 per cui il Governo si era impegnato a proseguire il confronto già in atto con le Regioni per individuare **una soluzione condivisa per dar seguito all’impegno assunto** di farsi carico del contributo di 560 ml delle RSO in termini di saldo netto da finanziare previsto dalla legge di stabilità 2014 che non è stato risolto con il DL 133/2014; anzi la situazione si è aggravata in quanto a fine esercizio si dovrà procedere a tagli o dei trasferimenti che l’Intesa intendeva “salvare” dai tagli o con la riduzione delle risorse per i programmi di sviluppo sul Fondo di coesione.

A tal proposito si ricorda la sentenza della Corte Costituzionale n. 79/2014 depositata in data 8 aprile 2014, in ordine al DL 95/2012 - art.16 - rispetto alla quale il riversamento allo Stato di risorse regionali non risulta legittimo se non alimentante un fondo perequativo e quindi risulta illegittimo se finalizzato a misure di copertura di altre spese statali.

Nel bilancio statale a legislazione vigente, quindi, occorrerebbe prevedere misure di copertura per attuare la sentenza a decorrere dal 2015. La cosa più grave, comunque, è rappresentata dalla “lealtà e collaborazione istituzionale” che viene lesa e che quindi mina il rapporto istituzionale che la Costituzione colloca su un piano equiordinato e che in questo caso viene invece interpretata in un piano sotto ordinato.

Si ricorda, inoltre, che l’articolo del ddl stabilità di quest’anno ricalca il percorso illegittimo nelle modalità di contribuzione a cui sono chiamate le Regioni, ciò è desumibile dalla norma (art.35, c.1 del ddl stabilità di modifica al DL 66/2014 art.46, c.6) che fa riferimento alle “*modalità di acquisizione delle risorse*” e dalla relazione tecnica all’articolo del ddl stabilità ove è previsto che il contributo regionale avvenga oltre che con riduzione di trasferimenti statali alle Regioni anche attraverso “*l’acquisizione delle risorse regionali da parte dello Stato*” che non possono che essere, quindi, le risorse tributarie regionali. In assenza di ulteriori trasferimenti, si prevede, infatti, esplicitamente la riduzione delle entrate regionali con impatto negativo ed incostituzionale sugli equilibri dei bilanci annuale e pluriennale.

Tale operazione, occorre ribadirlo, è infatti incostituzionale sulla base della sentenza 79/2014 che prevede, per l’appunto, l’illegittimità del riversamento allo Stato di somme per il finanziamento di spesa statale.

Due sono gli argomenti che meritano particolare approfondimento:

1. la spesa sanitaria;
2. il Trasporto pubblico locale.

In materia di **spesa sanitaria** si è appena chiuso il nuovo “Patto Salute 2014 – 2016” dopo una lunga serie di tagli, non ultima la misura prevista dal DL 66/2014, che hanno portato addirittura a una crescita negativa del fondo nel corso del 2013 anche in valori nominali.

Il ddl stabilità prevede in uno specifico comma (art. 35, comma 1, lett. c) ultimo periodo) il taglio alla spesa sanitaria per raggiungere il *target* prefissato dal Governo di 4 mld aggiuntivi rispetto alle precedenti manovre per il comparto Regioni

Tagli in Milioni/€

	2012	2013	2014	2015
Patto Salute 2010 - 2012-legge 191/2009 risorse vacanza contrattuale	466	466	466	466
Legge 122/2010 - art.9 Riduzione livello SSN	1.132	1.132	1.132	1.132
Legge 122/2010 - art.11 farmaceutica	600	600	600	600
legge 111/2011 reintroduzione ticket	834	834	834	834
legge 111/2011 - Misure contenimento della spesa		2.500	5.450	5.450
legge 111/2011 - Accertamenti medico legali		70	70	70
DL 95/2012	900	1.800	2.000	2.100
tagli Legge di stabilità 2013 (L.228/2012)		600	1.000	1000
Sentenza Corte Costituzionale			- 2.000	-2000
legge 147/2013 - Blocco indennità personale sanitario				540
TOTALE TAGLI	3.932	8.002	9.552	10.192
escluso manovre a carico cittadini DL Salva Italia				

Occorre ricordare che il settore sanitario ha subito tagli cumulati per circa 31,7 mld e che ove il Governo non avesse dato corso alla Sentenza Costituzionale n. 187/2012 (in materia di misure di compartecipazione alla spesa sanitaria) i tagli sarebbero stati maggiori fino ad arrivare “solo” a circa 35,7 mld.

È necessario comprendere quale sia il punto di “rottura” dell’equilibrio in Sanità prima di definire ulteriori manovre. Sicuramente si può proseguire nella razionalizzazione della spesa ma individuando di volta in volta precise misure su cui intervenire vieppiù ove si considera che l’art. 39 del disegno di legge in attuazione del patto Salute definisce il finanziamento per l’anno 2015 pari a 112.062 milioni, come il finanziamento dei fabbisogni standard in sanità, quindi considerando l’erogazione dei LEA già in condizione di efficienza ed appropriatezza. In caso contrario ci troveremmo ad applicare tagli lineari che non colpiranno gli sprechi ma ineludibilmente i servizi ai cittadini.

In questo quadro le Regioni ribadiscono la disponibilità a condividere misure per la razionalizzazione della spesa sanitaria con particolare riferimento ai settori dei Beni e Servizi, dispositivi medici, spesa farmaceutica territoriale e ospedaliera, dei medical device ad eccezione dei farmaci innovativi e salva vita per la cui definizione si rimanda a una Commissione mista Governo-Regioni-Aifa.

Nella discussione sulla razionalizzazione della spesa sanitaria, occorre ricordare la *ratio* per cui sono stati costruiti e applicati i fabbisogni standard in sanità, se si ritiene che un fabbisogno sia standard ossia che quelle risorse sono coerenti ad un *mix* di prestazioni individuate nei LEA di conseguenza il taglio lineare senza corrispondente riduzione dei LEA fa venir meno la logica dell'esistenza degli stessi LEA.

Il “Patto Salute”, infatti, è fondato sul principio di responsabilità fra le parti “*Chi rompe, paga!*”, pertanto Governo e Regioni sono responsabili degli equilibri finanziari e della copertura dei LEA.

Il fabbisogno sanitario definito dal Patto Salute è a copertura dei LEA decisi dal Governo che le Regioni devono a corrispondere sul proprio territorio. Le manovre di finanza pubblica che prevedono riduzioni del FSN devono contenere anche i meccanismi di copertura ovvero individuare quali LEA devono essere ridotti ovvero quali costi e per quanto è possibile effettuare la riduzione così da poter ridurre il finanziamento in maniera corrispondente. Se salta questo automatismo che fino ad ora c'è stato ed è stato il cardine del “Patto della Salute”, salta la collaborazione istituzionale e quindi il “Patto Salute”. Inoltre, è il caso di sottolinearlo, in caso contrario le manovre creerebbero solo disavanzi sanitari e non risparmi in quanto i LEA devono essere garantiti.

Fino ad oggi il Governo, responsabilmente, si è sempre fatto carico di rispettare il Patto indicando le coperture per la riduzione del Fondo ovvero dei LEA e le Regioni si sono fatte carico di erogare i LEA in base al fabbisogno standard ovvero di coprire il “surplus” di spese al fabbisogno standard.

Si evidenzia che spesso viene confuso il finanziamento del fabbisogno sanitario che viene calcolato in base alla *quota capitaria standard* con i costi del servizio sanitario nazionale. Il fabbisogno è finanziato nel “Patto salute” dallo Stato ed è già calcolato in base allo “*standard*” quindi ridurre quel finanziamento è come dire ridurre la quota capitaria standard (determinata secondo criteri di efficienza e appropriatezza) e non vuol dire necessariamente ridurre eventuali sprechi o inefficienze, mentre i costi dell'erogazione del servizio sono a carico delle Regioni. Nel caso in cui fossero maggiori alla *quota standard* finanziata nel fabbisogno dallo Stato gli oneri saranno a loro carico ovvero i risparmi rimangono alle Regioni nel caso i costi del servizio fossero inferiori alla quota capitaria per ulteriori prestazioni fuori LEA.

In materia di **trasporto pubblico locale** le Regioni ricordano l'assoluta insufficienza delle risorse del Fondo nazionale Trasporti, che non ha garantito il pieno ristoro delle risorse tagliate dalle precedenti manovre finanziarie in primo luogo dal DL 78/2010. Le Regioni non hanno più risorse autonome per far fronte neanche alla gestione ordinaria né tantomeno per gli investimenti sulle infrastrutture e il materiale rotabile e automobilistico dovendo far fronte anche ai tagli dei trasferimenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che si sono spinti addirittura a tagli su spesa obbligatoria ossia quella destinata all'acquisto e sostituzione di autobus o altri sistemi di TPL - lagunari, impianti a fune ecc.- (art. 2 c. 5 e c. 10 L. 194/98, art.14 c.1. L. 472/99, art. 54 c.1. L. 388/00, art. 13 c.2 L.166/02) utilizzati, sulla base della certezza delle disposizioni di legge che autorizzano tali limiti di impegni, ad ammortizzare i mutui stipulati a nome delle singole Regioni per la sostituzione di mezzi di trasporto. A fronte di tali tagli le Regioni comunque stanno assicurando il rimborso dei mutui accesi che ora gravano sugli equilibri dei bilanci regionali in quanto spesa obbligatoria e non discrezionale come invece il MIT l'ha considerata.

Se come si prevede nel ddl stabilità 2015 verrà mantenuto il taglio, le Regioni si troveranno nella condizione di non poter più rimborsare tali mutui ed evidenziano che tale copertura è mancata a causa del taglio governativo finora finanziato dalle Regioni con risorse proprie.

Infine le Regioni rilevano, ancora una volta che l'impegno del Governo affinché venga emanato al più presto il decreto attuativo per l'attribuzione del gettito IVA in base all'attività di recupero fiscale previsto dal d.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, in materia di "Federalismo fiscale regionale e provinciale nonché di costi standard in sanità a distanza di 4 anni non sia stato ancora soddisfatto con l'emanazione del decreto.

Il decreto consentirebbe alle Regioni il rinnovo della Convenzione con l'Agenzia delle Entrate in scadenza al 31 dicembre 2014 (attualmente solo in materia di addizionale IRPEF e IRAP) favorendo, in tal modo, una gestione complessiva e organica dei tributi regionali cui si aggiungerebbe l'IVA medesima permettendo, inoltre, una sinergia tra le rispettive azioni di competenza e un efficace ed efficiente governo della fiscalità anche a livello territoriale.

Tale obiettivo di fatto era stato garantito dal Governo anche in occasione del ddl di stabilità 2013 – 2015 e quindi sta comportando un ulteriore anno di ritardo rispetto agli impegni assunti.

In altri termini il Governo continua ad assumere impegni che non rispetta vanificando la lealtà e la leale collaborazione istituzionale che invece dovrebbe essere alla base del rapporto fra le istituzioni.

Per tutti motivi sopra descritti le Regioni esprimono un parere al Disegno di legge stabilità 2015, per giungere ad un accordo con il Governo che porti alla soluzione delle criticità evidenziate.

Le linee guida della proposta regionale si fondano su:

- a) **Concorso positivo delle Regioni alla manovra di finanza pubblica.**
- b) **Riqualificazione della spesa corrente** - ivi compresa la **spesa sanitaria e le società partecipate** - e maggiori investimenti anche in edilizia sanitaria.
- c) Contestuale **rilancio degli investimenti pubblici** attraverso l'esclusione dal pareggio di bilancio degli impegni in capitale non rilevanti ai fini dell'indebitamento netto.
- d) **Accelerazione dei pagamenti per i debiti commerciali** attivando una sinergia istituzionale tra Stato, Regioni ed EE.LL. mediante il Patto di Stabilità Verticale Incentivato ai fini di **immettere liquidità a favore delle imprese per gli investimenti pubblici.**
- e) **Anticipazione dell'applicazione dell'equilibrio di bilancio al 2015.**
- f) **Ottimizzazione flussi finanziari** delle risorse regionali stanziare nel bilancio dello Stato.
- g) **Efficientamento e razionalizzazione del Fondo Nazionale Trasporti.**
- h) Proposte per la **riqualificazione della spesa corrente** attraverso l'estensione **dell'applicazione dei costi standard anche alle Amministrazioni centrali** tenendo altresì conto del processo di riordino istituzionale.

Si allegano una serie di emendamenti che potrebbero essere suddivisi in:

- Emendamento per tagli in base agli sprechi (applicazione dei costi standard);
- Emendamenti per la salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- Emendamenti per la salvaguardia del Fondo Sanitario Nazionale, Trasporto pubblico locale; Fondo Nazionale Politiche Sociali;
- Emendamento avvio soluzione sottostima trasporto pubblico locale;
- Emendamento riequilibrio manovra da Amministrazioni territoriali a amministrazione centrale;
- Emendamento su Province.
- Altri emendamenti.

1. Emendamento per sbloccare i pagamenti relativi ai debiti commerciali verso le imprese per investimenti.

Dopo il comma 184 dell'art.2 del disegno di legge "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" atto Senato n. 1698 è inserito il seguente comma 184 bis.

"184 bis. All'art.1, della legge 24/12/2012, n.228 sono apportate le seguenti modifiche:

1) È inserito il comma 122 bis: "122 bis. Con le medesime finalità e modalità di cui al comma precedente è attribuito un contributo nei limiti di un importo complessivo di 1,5 miliardi di euro alle Regioni a statuto ordinario e per le Regioni a Statuto speciale Sicilia e Sardegna per l'anno 2015.";

2) è inserito il nuovo comma 123 bis:

"123 bis. Per l'anno 2015 l'importo è attribuito alle Regioni riproporzionando i valori della tabella approvata nell'accordo sancito nella seduta dell'11 luglio 2013 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli spazi saranno ceduti per il 25% alle città metropolitane e alle Province e per il 75% ai comuni e sono utilizzati dagli enti locali per il pagamento dei debiti commerciali".

3) Al comma 125 dopo le parole "con riferimento all'anno 2014" sono inserite le seguenti "e del 30 giugno, con riferimento all'anno 2015,"."

Per l'anno 2015 al riparto parteciperà anche la Regione Friuli Venezia Giulia sulla base dell'Accordo che verrà sancito in Conferenza Stato-Regioni. Alla copertura degli oneri si provvede mediante utilizzo delle disponibilità derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 31, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e per euro 6.850.000 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art.10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 a decorrere dall'anno 2016 per la durata corrispondente al prestito erogato dal Ministero."

Relazione

L'emendamento ripropone per l'anno 2015 il patto verticale incentivato, perfetto esempio di collaborazione istituzionale fra i diversi livelli di governo che ha dato ottimi risultati nel 2013 e 2014 nell'abbattere i crediti delle imprese verso le PA.

Il Patto incentivato ha dato positivi risultati in termini di stimolo all'economia dei territori dimostrando una rilevante efficacia specialmente nel favorire i pagamenti degli EE.LL. verso le imprese, dando così impulso agli investimenti e accelerando i pagamenti per le imprese.

2. Emendamento applicazione sentenza della Corte costituzionale n. 79/2014

All'art.2 del disegno di legge “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” atto Senato n. 1698, è aggiunto il seguente comma 141 bis:

“141 bis. In attuazione della sentenza n. 79/2014 della Corte Costituzionale è esclusa qualsiasi tipo di attribuzione di risorse tributarie regionali allo Stato ovvero riversamenti di risorse regionali, in attuazione del comma precedente.”

Relazione

La precisazione è d'obbligo in quanto nella norma si fa riferimento alle “modalità di acquisizione delle risorse” e nella relazione tecnica all'articolo del ddl stabilità è previsto che il contributo regionale avvenga oltre che con riduzione di trasferimenti statali alle Regioni anche attraverso “l'acquisizione delle risorse regionali da parte dello Stato” che non possono che essere, quindi, le risorse tributarie regionali. In assenza di ulteriori trasferimenti, si prevede, infatti, esplicitamente la riduzione delle entrate regionali con impatto negativo sugli equilibri dei bilanci annuale e pluriennale.

Tale operazione è incostituzionale sulla base della sentenza 79/2014 che prevede, per l'appunto, l'illegittimità del riversamento allo Stato di somme per il finanziamento di spesa statale.

3. Emendamento per l'efficientamento del sistema sanitario

Dopo il comma 3 dell'articolo 2, del decreto legislativo 21.12.1999, n. 517, è inserito il comma: 3 bis - le Regioni e le Province autonome possono realizzare la collaborazione tra Servizio sanitario regionale e Università, in deroga al modello unico aziendale di cui al comma 3, anche attraverso modelli istituzionali che comportino diverse modalità organizzative delle funzioni assicurate dalle aziende sanitarie, da definire nell'ambito dei protocolli d'intesa tra Regione e Università.”

Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 è sostituito dal seguente:

1. Le Regioni assicurano i livelli essenziali di assistenza attraverso:

- a) le aziende unità sanitarie locali, avvalendosi anche delle aziende di cui all'articolo 4;
- b) i modelli istituzionali, di cui all'articolo 2, comma 3 bis del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.517.”

4. Emendamento per il rilancio degli investimenti pubblici

All'art.2 del disegno di legge “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” atto Senato n. 1698 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 167 è aggiunto il seguente comma 167 bis.

“167 bis. A decorrere dall'anno 2016 gli equilibri di cui al comma 3 rilevano nel limite complessivo di 2.005 milioni per il pagamento delle spese di investimento nonché degli altri punti da 1) a 5) di cui al precedente comma 5 ”.

b) al comma 168 è aggiunto il seguente punto 4):

“4) nel saldo di competenza gli impegni in conto capitale per investimenti.”

Relazione

La norma del “pareggio di bilancio” è a carattere pluriennale pertanto si estende la possibilità che i saldi non rilevino per 2.005 milioni anche alle annualità successive per le sole spese di investimento ovvero per le specificità già previste per il 2015.

Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici non rilevano ai fini del pareggio di bilancio le spese in conto capitale nel saldo di competenza.

5. Emendamento sul Trasporto pubblico locale

Dopo il comma 223 del disegno di legge “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” atto Senato n. 1698, sono inseriti i seguenti commi:

223bis. In considerazione delle esigenze di sviluppo della competitività dei sistemi territoriali e rilancio dell'economia del settore, favorendo la massimizzazione dell'efficienza, nonché la razionalizzazione dei servizi negli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui all'art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, la dotazione annuale complessiva del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata a decorrere dall'anno 2015 di 400 milioni euro.

223ter. Il riparto delle risorse integrative di cui al comma precedente, alle Regioni a statuto ordinario, è effettuato sulla base di criteri di efficienza.

223quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, da emanare sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2015, sono assegnate le risorse integrative di cui al comma 223 bis.

Relazione

L'incremento della dotazione annuale complessiva del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario è essenziale al fine di mantenere un livello di offerta dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale adeguato alla domanda di mobilità e alle esigenze di sviluppo della competitività dei sistemi territoriali e rilancio dell'economia del settore, favorendo il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento di cui all'art. 3 bis del D.L. 138/2011, anche con riferimento alla necessità di applicare costi standard e garantire il rinnovo del parco veicolare.

La IX Commissione parlamentare permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) nell'Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale dell'aprile 2014 afferma che *“numerosi audizioni hanno evidenziato la necessità di intervenire rispetto alla dotazione del Fondo istituito dalla legge di stabilità 2013, segnalando che il quantum complessivo garantito dal Fondo (circa 4.929 milioni di euro annui a decorrere dal 2013) non garantisce il pieno ristoro delle risorse del settore rispetto ai tagli operati negli ultimi anni. assolutamente insufficiente per far fronte, oltre agli oneri derivanti dai contratti di servizio in essere, alle spese per il rinnovo del materiale rotabile ferro/gomma, per la manutenzione straordinaria delle infrastrutture, per l'innovazione tecnologica e per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro. Il settore ha assistito a una contrazione complessiva delle risorse per i servizi di quasi 600 milioni di euro, vale a dire che a livello medio nazionale sono stati tagliati il 12 per cento dei contributi pubblici totali »*; *Per garantire un ristoro completo rispetto alle decurtazioni precedenti, la dotazione del fondo dovrebbe essere elevata da 4.929 milioni di euro a 6.330 milioni di euro. Su questa necessità di rifinanziamento del Fondo hanno convenuto ASSTRA, le organizzazioni sindacali, Rete Imprese Italia, Conferenza delle Regioni e Province autonome, ANAV, ANCI, Arriva Italia.”*

Alla copertura degli oneri si provvede incrementando i risparmi dei Ministeri in via prioritaria sulla spesa per beni e servizi. Infatti i tagli previsti ai Ministeri nel ddl Stabilità ammontano a circa 2,338 mld. Il rispetto del target del 3% come per le altre amministrazioni pubbliche determina, quindi, ancora possibili 2,372 mld di tagli alle spese delle amministrazioni centrali.

6. Emendamento relativo ai debiti fuori bilancio

Dopo il primo periodo del comma 9 dell'art. 16 del d. l. 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, aggiungere il seguente periodo: "Analoghe risorse sono utilizzate dalla stessa Regione, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, a copertura dei debiti fuori bilancio, e non ancora riconosciuti in bilancio, già richiesti ed assegnati ai sensi dell'articolo 1, comma 10 bis del d.l. 35/2013 così come inserito dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del d.l. 120/2013 convertito con modificazioni dalla legge 137/2013 e dall'articolo 32, comma 1, del d.l. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014. E' autorizzato, altresì, l'ulteriore utilizzo di € 70.919.006,12 a valere sulle risorse FSC 2007-2013 assegnati alla medesima Regione a copertura dei debiti perenti liberi già inseriti nel Piano Pagamenti validato dal MEF ex art. 2 del D.L. n. 35/2013"

Relazione illustrativa

La copertura dei debiti fuori bilancio con risorse straordinarie è prevista dall'ordinamento giuridico, comma 3, dell'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, che autorizza la Regione a deliberare, in caso di insufficienti disponibilità per finanziarne il riconoscimento, l'aumento delle aliquote di propri tributi sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione. L'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione è parimenti un ricorso a coperture straordinarie, peraltro in analogia con quanto previsto dal comma 9 dell'art. 15 del d. l. n. 83/2013 e in alternativa all'aumento di aliquote di imposta troppo onerose se aggiunte a quelle impiegate per le sensibili anticipazioni di liquidità ricevute e quelle in corso di erogazione.

7. Emendamento per favorire la partecipazione regionale alla gestione del FSC

Al comma 57, dell'art.3 del disegno di legge "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" atto Senato n. 1698, sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) alla lett. b) la parola "sentita" è sostituita con "d'intesa con";
- 2) alla lett. b) le parole "e li comunica alle competenti Commissioni parlamentari" sono sostituite con "li comunica alle competenti Commissioni parlamentari e destina il 50 per cento delle risorse alle Regioni e alle Province autonome. Tale assegnazione è attribuita solo nel caso in cui le Regioni abbiano adottato obbligazioni giuridicamente"

vincolanti entro il 31 dicembre 2015 per un importo complessivo pari al valore del programma per il ciclo 2007-2013.”

Relazione

L'emendamento ha lo scopo di valorizzare le sinergie istituzionali anche attraverso le Regioni e province autonome attraverso la Conferenza Stato Regioni nella programmazione e gestione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione e di accelerare la realizzazione del programma 2007-2013.

8. Emendamento riguardante il bilancio regionale e il principio di unità e universalità del bilancio

Il comma 226 dell'articolo 2 del disegno di legge “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” atto Senato n. 1698 è soppresso.

In subordine:

Sostituire il comma dell'art. 226 dell'articolo 2 del disegno di legge “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” atto Senato n. 1698 con il seguente comma:

226. Il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è sostituito dal seguente: “Fatta salva l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni eventuali risparmi nella gestione del Servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono nella disponibilità delle regioni stesse.”.

Relazione

Si ricorda che il d.lgs. 68/2011 prevede la soppressione di tutti i trasferimenti vincolati con finanziamento indistinto delle funzioni e anche l'eventuale fondo perequativo per il finanziamento dei fabbisogni standard è senza vincoli di destinazione. Pertanto tale comma prevedendo un vincolo di destinazione di risorse tributarie regionali è in contrasto con le norme vigenti.

Inoltre, Il comma in oggetto è in contrasto con il principio di unità del bilancio regionale per cui l'ente è una entità giuridica unitaria e il complesso delle entrate finanzia l'ente pubblico e serve a far fronte al complesso delle sue spese e al principio dell'universalità è necessario ricomprendere nel sistema di bilancio tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili all'ente, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta dell'andamento dell'ente.

9. Emendamento relativo alle anticipazioni di liquidità

All'articolo 2, dopo il comma 198 aggiungere il seguente:

<<198-bis. Articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: “L’eventuale quota di disavanzo di amministrazione generata dagli accantonamenti relativi alle anticipazioni di liquidità concesse ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, rimborsate con nuovi stanziamenti di entrata a copertura di debiti pregressi, anche se rilevata in sede di riaccertamento straordinario dei residui, è portata in riduzione per quote annuali corrispondenti allo stanziamento non destinato a nuova spesa. Tale disavanzo non rileva per le quote di capitale relative a rate di ammortamento già pagate e per la parte residua fino al suo completo riassorbimento per effetto degli stanziamenti di entrata destinati alla sua copertura.”

Relazione illustrativa

La norma si propone di confermare un principio relativo alle modalità di eliminazione del disavanzo di amministrazione, corrispondente, anche se di verso opposto, a quello che presiede l’avanzo libero di amministrazione.

In particolare, come l’avanzo libero di amministrazione può costituire la copertura di corrispondenti stanziamenti di spesa, lo stanziamento di entrate libere può costituire la copertura del disavanzo di amministrazione.

Di conseguenza, nell’ipotesi di un piano di ammortamento a fronte di un’anticipazione di liquidità, la rata costituisce, per la quota interessi, una spesa corrente, mentre la quota capitale corrisponde ad uno stanziamento di competenza non a copertura di nuove spese, ma a riduzione del disavanzo.

Pertanto, la norma non sarebbe stata necessaria se la riemersione del disavanzo fosse avvenuta gradualmente e per un importo corrispondente allo stanziamento di entrata annuale. Pertanto, essa si rende opportuna per consentire il congelamento del disavanzo ed il suo riassorbimento attraverso gli stanziamenti annuali di entrata, evitando di dare adito a diverse interpretazioni,

La disposizione è conforme al dettato costituzionale, in quanto l’anticipazione non è finalizzata per nuova spesa, come avviene con un mutuo, né vengono utilizzati stanziamenti futuri per ridurre il disavanzo, atteso che la sua riduzione nell’anno è pari allo stanziamento della quota capitale della stessa annualità.

Processo di riordino istituzionale di cui alla legge n. 56/2014

Le Regioni condividono con assoluta convinzione la necessità di semplificare i livelli istituzionali locali, cogliendo l’occasione anche di ridisegnare l’allocazione delle funzioni amministrative esercitate dagli Enti.

Una condivisione che nasce dalla piena consapevolezza che un “ridisegno” dell’architettura del sistema locale è necessaria anche per rispondere in maniera più adeguata, puntuale ed efficiente alla grave crisi che il Paese sta attraversando.

L’interconnettersi delle sfide poste dalla Legge di stabilità, alla quale sono chiamati a concorrere in misura molto pesante anche le Regioni e le Province, con le riforme istituzionali in atto, a cominciare dall’attuazione non più rinviabile della Legge 56 del 2014 pone a tutti la necessità di andare ad un innalzamento della produttività della pubblica amministrazione ed al suo efficientamento.

In questo quadro, affinché possano realizzarsi gli obiettivi posti dai processi di riordino in atto occorre che nel disegno di legge di stabilità siano presenti le seguenti previsioni:

- **Misure che portino ad un abbassamento del costo del personale pur nel mantenimento dei diritti dei lavoratori, quali ad esempio, la previsione per gli enti coinvolti nei processi di riordino istituzionale, nonché per gli enti collegati e strumentali dell’accesso al pensionamento con i requisiti pre-Fornero, con forme più rapide ed automatiche, prevedendo contestualmente una riduzione delle dotazioni organiche. A titolo di contributo si allega una prima proposta emendativa;**
- **Prevedere un percorso di mobilità del personale delle Province verso tutto il sistema della pubblica amministrazione, individuando attraverso una mappatura il complesso dei posti vacanti presso le amministrazioni, a partire da quelle statali, in particolare quelle della giustizia. In questo contesto, si rende utile prevedere misure finalizzate a contenere le dotazioni organiche degli enti, anche intervenendo sul blocco del turn over;**
- **Mantenimento dei principi di cui all’articolo 1 comma 96 della Legge 56, in particolare nella parte che prevede la garanzia della piena copertura per gli enti destinatari delle funzioni, delle risorse finanziarie per il personale tutto, anche quello oggetto del percorso di pre-pensionamento. In questo contesto, le Regioni confermano la loro disponibilità anche a riassumere le funzioni a suo tempo attribuite alle Province facendosi carico del processo di riordino complessivo per il ridisegno e dell’efficientamento complessivo del sistema pubblico regionale.**

Proposta di emendamento

1. **A decorrere dal 1° gennaio 2015, alle Amministrazioni dello Stato, alle Regioni, alle Province, agli enti locali e a tutti gli enti dipendenti a qualsiasi titolo al fine di ridurre le spese di personale e riorganizzare le proprie strutture amministrative, anche in connessione con il processo di riordino istituzionale di cui alla Legge 7 aprile 2014, n. 56, si applicano le previsioni di cui all’articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La data del 31 dicembre 2016 prevista dal predetto comma 11, lettera a), è prorogata, per il personale di cui al presente comma e in relazione alla valenza di grande riforma economica e sociale della legge 7 aprile 2014, n. 56, al 31 dicembre 2018. Gli enti coinvolti, entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti destinatari della disposizione di cui ai periodi precedenti rideterminano le rispettive dotazioni organiche sopprimendo i relativi posti.**
2. **Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì agli Enti e Aziende del Servizio sanitario nazionale, previa direttiva da parte delle rispettive Regioni, con la quale sono**

fissati, nella piena garanzia dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, i tempi, i criteri e le priorità di intervento dei processi di riorganizzazione e gli obiettivi di riduzione della spesa.

- 3. Gli enti, a seguito della soppressione dei posti di dotazione organica procedono alla proporzionale, integrale e stabile riduzione dell'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale. Nell'ambito della contrattazione integrativa aziendale può essere straordinariamente previsto il reimpiego di parte delle risorse oggetto di riduzione ai sensi del presente comma.**

Ulteriori emendamenti

Il comma 2, dell'articolo 40 è soppresso.

Emendamento al DL 66/2012 ai fini dell'efficienza e razionalizzazione della spesa

Al comma 141, dell'art. 2 del disegno di legge “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” atto Senato n.1698 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) il punto 4), della lett. a), del comma 1 è soppresso;
- 2) l'ultimo periodo del punto c) del comma 1 è sostituito dal seguente: *”In assenza di tale Intesa entro il predetto termine del 31 gennaio 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro 20 giorni dalla scadenza dei predetti termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, tenendo conto dei costi standard.”*

Relazione

L'emendamento proposto interviene sul comma 6 dell'art. 46 del DL 66/14 (convertito nella legge 89/14) prevedendo, in assenza di accordo tra le Regioni da recepire mediante Intesa in Conferenza Stato – Regioni, che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati per la ripartizione del contributo alla finanza pubblica delle Regioni il criterio dei costi standard.

Emendamento per l'esclusione dai tagli di sanità, trasporto pubblico locale e politiche sociali

Al punto c), del comma 141, dell'art. 2 al disegno di legge “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” atto Senato n.1698 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) le parole “considerando anche” sono sostituite dalle seguenti “escluse”;
- 2) al termine del periodo sono inserite le seguenti: “le risorse per il Trasporto pubblico locale e le risorse per le politiche sociali”.

Relazione

Si ritiene necessario escludere dai tagli le risorse per il finanziamento del Servizio sanitario Nazionale al fine di salvaguardare i Livelli di assistenza e gli impegni previsti nel Patto Salute 2014 – 2016 appena approvato; le risorse per il Trasporto pubblico locale il cui fondo nazionale trasporti è già sottostimato così come rilevato anche dalla IX Commissione parlamentare permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) nell'Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico

locale dell'aprile 2014 ove si afferma fra l'altro che “..... Per garantire un ristoro completo rispetto alle decurtazioni precedenti, la dotazione del fondo dovrebbe essere elevata da 4.929 milioni di euro a 6.330 milioni di euro”; e quelle per il finanziamento delle politiche sociali in quanto politiche riconosciute come meritevoli di tutela da tutti i livelli di governo.

Emendamento limiti assunzionali e finanziamento Trasporto pubblico locale

Al disegno di legge “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” atto Senato n. 1698 è aggiunto il seguente comma 131 bis all'art2:

“131 bis. È ridotta la possibilità di assunzione attualmente in vigore delle amministrazioni centrali, delle Agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, delle Regioni e delle autonomie locali, per il 50% per il triennio 2015 – 2017. I risparmi derivanti dalle amministrazioni centrali, dalle Agenzie fiscali, dagli enti pubblici non economici e dagli enti di ricerca sono destinati al finanziamento del Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art.16 bis del DL 95/2012 nei limiti di 500 milioni di euro annui, quelli dalle Regioni e Province autonome concorrono a ridurre le minori entrate derivanti dalla riduzione di gettito delle maggiorazioni IRAP definite da manovre regionali determinate dall'applicazione del nuovo regime IRAP; quelli degli altri enti concorrono alla riduzione del disavanzo o alla copertura di maggiori investimenti.”

Relazione

I risparmi derivanti dalla limitazione sulle assunzioni per le amministrazioni centrali, le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, sono destinati al finanziamento del Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art.16 bis del DL 95/2012. La sottostima del fabbisogno del FNT è stata evidenziata al Parlamento anche dall'Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale dell'aprile 2014 della IX Commissione parlamentare permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) ove si afferma che “numerosi audizioni hanno evidenziato la necessità di intervenire rispetto alla dotazione del Fondo istituito dalla legge di stabilità 2013, segnalando che il quantum complessivo garantito dal Fondo (circa 4.929 milioni di euro annui a decorrere dal 2013) non garantisce il pieno ristoro delle risorse del settore rispetto ai tagli operati negli ultimi anni. assolutamente insufficiente per far fronte, oltre agli oneri derivanti dai contratti di servizio in essere, alle spese per il rinnovo del materiale rotabile ferro/gomma, per la manutenzione straordinaria delle infrastrutture, per l'innovazione tecnologica e per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro Il settore ha assistito a una contrazione complessiva delle risorse per i servizi di quasi 600 milioni di euro, vale a dire che a livello medio nazionale sono stati tagliati il 12 per cento dei contributi pubblici totali »; **Per garantire un ristoro completo rispetto alle decurtazioni precedenti, la dotazione del fondo dovrebbe essere elevata da 4.929 milioni di euro a 6.330 milioni di euro.** Su questa necessità di rifinanziamento del Fondo hanno convenuto ASSTRA, le organizzazioni sindacali, Rete Imprese Italia, Conferenza delle Regioni e Province autonome, ANAV, ANCI, Arriva Italia.”

I risparmi conseguiti dalle Regioni e Province autonome concorrono a ridurre le minori entrate derivanti dalla riduzione di gettito delle maggiorazioni IRAP definite da manovre regionali determinate dall'applicazione del nuovo regime IRAP considerando che la maggior parte di tali gettiti sono utilizzati per la copertura della spesa sanitaria e dei Piani di rientro dei disavanzi in sanità.

I risparmi conseguiti dagli altri enti concorrono alla riduzione del disavanzo o alla copertura di maggiori investimenti.

Integrazioni alle modalità di calcolo del pareggio di bilancio di parte corrente

Al secondo periodo del comma 165, lettera b) dell'articolo 2 dopo le parole "entrate correnti" è aggiunto "includere le entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti (corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00000)"

Relazione:

Va apportata un'integrazione alla modalità di calcolo del saldo di competenza e di cassa tra le entrate correnti e le spese correnti di cui al comma 165, lettera b) dell'articolo 2 (Pareggio di bilancio delle Regioni) del ddl Stabilità 2015, per le Regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione prevista dal decreto legislativo n. 118/2011, aggiungendo, nella parte entrata anche le entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti (corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00000). Per le Regioni che hanno partecipato alla sperimentazione del D. Lgs 118/2011 tale previsione è già inclusa nel primo periodo della lettera b) del comma 3 dell'articolo 36 del ddl Stabilità 2015.

Spese finanziate con indebitamento

Al secondo periodo del comma 166 dell'articolo 2 le parole "ai titoli 1, 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti "ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5".

Relazione:

Si propone di valutare l'opportunità di apportare un'integrazione alla modalità di calcolo del saldo di competenza e di cassa tra le entrate finali e le spese finali di cui al comma 166 dell'articolo 2 (Pareggio di bilancio delle Regioni) del ddl Stabilità 2015, per le Regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione prevista dal decreto legislativo n. 118/2011, aggiungendo, nella parte entrata anche il titolo 5 "Accensione di prestiti" in compensazione delle spese impegnate e pagate alla cui copertura si fa fronte con autorizzazione all'indebitamento.

Istituzione Commissione per il monitoraggio degli equilibri di bilancio delle Regioni,

All'art.2 è inserito il seguente comma 179 bis:

179 bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la Commissione per il monitoraggio degli effetti e delle criticità delle norme relative agli equilibri di bilancio delle Regioni, composta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal Presidente dell'ISTAT e dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con il compito di monitorare le disposizioni del presente articolo, definire gli eventuali correttivi nella definizione delle grandezze prese a base di calcolo del pareggio di bilancio e verificarne l'effettiva rispondenza rispetto al percorso di attuazione della legge 24 dicembre 2012, n. 243. La Commissione è supportata da una segreteria tecnica, composta da 1 esperto nominato dalle rispettive Amministrazioni, che svolge analisi dell'andamento dei flussi finanziari delle Regioni ed effettua attività consultiva ai fini di individuare i correttivi e le migliori modalità di concorso delle Regioni al raggiungimento degli equilibri di bilancio. I membri della Commissione, inclusi quelli della segreteria, non percepiscono alcun compenso, né indennità, né rimborso di spese per la partecipazione alle attività della Commissione.

Relazione

L'emendamento mira a consolidare la collaborativa esperienza fra le Regioni e il MEF - RGS sul tavolo che ha definito le norme anche ai fini dell'introduzione del principio di pareggio di bilancio. La nuova disciplina necessita di un'attiva interlocuzione fra Regioni e MEF per la corretta definizione delle voci da assumere a base del calcolo del pareggio di bilancio, per l'integrazione delle norme con il novellato d.lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei bilanci e con ISTAT per la definizione univoca delle voci che sono utilizzate anche dall'Istituto per il calcolo delle grandezze economiche richieste dalla UE.

Emendamento per facilitare l'applicazione delle disposizioni del dlgs 118/2011

Dopo il comma 166 dell'art 2 è inserito il seguente comma:

166.bis Ai fini dell'applicazione degli equilibri di competenza di cui al comma 165 del presente articolo, le Regioni a statuto ordinario sono autorizzate ad accertare a valere sul gettito Irap, le risorse già destinate al fondo perequativo di cui all'art 3, commi 2 e 3, della legge 549 del 1995 sulla base di apposita preventiva comunicazione della Ragioneria Generale dello Stato .

Relazione

Le disposizioni relative al pareggio di bilancio entreranno in vigore in concomitanza con l'entrata in vigore della riforma contabile di cui al d.lgs.118/2011, che introduce importanti novità nelle modalità di accertamento ed impegno ai sensi del nuovo principio applicato di competenza finanziaria potenziata: si fa riferimento, in particolare alle spese di personale e di funzionamento, aventi copertura da risorse discrezionali

Almeno per la parte di competenza, potrebbe facilitare l'applicazione delle disposizioni sul pareggio di bilancio, per le RSO, avere la possibilità di poter accertare sulla base di titolo adeguato

alle disposizioni del d.lgs.118/2011, le **risorse già destinate al fondo perequativo di cui all'art 3, commi 2 e 3, della legge 549 del 1995 sulla base di apposita preventiva comunicazione della Ragioneria Generale dello Stato oppure sulla base dell'assegnazione corrispondente pervenuta nell'esercizio precedente, al fine di** garantire la copertura in equilibrio di dette spese già nel primo trimestre.

Misure compensative dell'intervento statale sulla deduzione del costo del lavoro dall'imponibile IRAP

Dopo il comma 19 dell'art.1 del disegno di legge stabilità 2015 atto Senato n. 1698 è aggiunto il seguente comma:

“19 bis. La minore entrata per le Regioni e Province autonome conseguente alla rimodulazione della base imponibile IRAP e della aliquota di cui ai precedenti commi, è assicurata e coperta mediante corrispondente aumento dell'aliquota ordinaria dell'addizionale regionale all'IRPEF. Conseguentemente sono ridotte le aliquote dell'IRPEF di competenza statale mantenendo inalterato il prelievo fiscale a carico del contribuente”.

Relazione

Il DDL stabilità 2015 interviene sulla disciplina dell'Irap per rendere totalmente deducibile dall'IRAP il costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato eccedente le vigenti deduzioni. L'agevolazione opera in favore di taluni soggetti (privati) sottoposti a IRAP e decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Inoltre, si provvede, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, ad abrogare le disposizioni (articolo 2, commi 1 e 4 del decreto-legge n. 66 del 2014) che hanno abbassato le aliquote IRAP per tutti i settori produttivi, mantenendo le aliquote ridotte intermedie applicate in sede di determinazione dell'acconto Irap 2014.

La norma prevista dalla legge 42/2009 prevede all'art.2, comma 2, lett.t), l'esclusione di interventi su basi imponibili e su aliquote non pertinenti al proprio livello di Governo ovvero la contestuale adozione di misure per la completa compensazione delle minori entrate.

Pertanto, così come previsto all'art.11 del decreto legislativo 68/2011 gli interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della citata legge n. 42 del 2009 sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi.

L'emendamento mira pertanto a dare copertura alle minori entrate regionali da gettito IRAP mediante aumento dell'aliquota ordinaria dell'Addizionale regionale all'IRPEF e contemporanea riduzione dell'aliquota IRPEF statale per non aumentare la pressione fiscale sui contribuenti.

Si ricorda che nella maggior parte dei casi il gettito delle manovre IRAP regionali finanziano la spesa sanitaria e i piani di rientro dai disavanzi sanitari.

Graduazione norma per favorire il trasferimento delle risorse agli enti del SSN

Il comma 266 dell'art.2 è sostituito dal seguente:

“266. All’articolo 3, comma 7, del decreto legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.64, è aggiunto il seguente periodo: “Nell’anno 2015 la predetta percentuale è rideterminata al valore del 92%, nel 2016 al valore del 94% e a decorrere dal 2017 al valore del 95% e la restante quota deve essere erogata al Servizio sanitario regionale entro il 30 giugno dell’anno successivo.”

Relazione

La norma del ddl stabilità 2015 incrementa la percentuale dal 90% al 95% delle risorse che devono essere trasferite nel corso dell’anno dalla Regione agli enti del SSN. L’emendamento mira a graduare l’adempimento aumentando progressivamente nel triennio l’importo della percentuale e spostando di tre mesi la scadenza entro cui tale adempimento deve essere attuato.

Emendamento per il ripristino della totale riscossione del gettito della tassa automobilistica a favore delle Regioni e Province autonome.

Dopo il comma 80 dell’art.1 sono inseriti i seguenti :

80 bis. A decorrere dal 1 gennaio 2014 l’ultimo periodo del comma 321 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato.

80 ter. Al comma 322 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono aggiunte le parole “fino all’anno 2013”.

Relazione

Sono stati recentemente inviati per il conseguimento dell’intesa in sede di Conferenza Stato Regioni tre decreti con i quali il MEF dispone l’attribuzione del maggior gettito derivante dalle maggiorazioni tariffarie introdotte dal 2007 con la legge 296/2006 commisurate alle “direttive euro” dei veicoli, e introitato dalle Regioni, alla casse erariali.

La somma complessivamente richiesta alle Regioni dall’erario per le annualità 2008, 2009 e 2010 ammonta a € 775.452.873,66.

Il vincolo introdotto dall’ultimo periodo del comma 321 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2009, n. 296 che va ad incidere sui gettiti riscossi dalle Regioni a titolo di tassa automobilistica non sembra più compatibile con l’attribuzione alle Regioni della titolarità della tassa stessa (tributo proprio) operata dal d.lgs 68/2011 che pone come unico limite quello di operare variazioni di aliquota entro margini prestabiliti dalla legge statale.

Gli interventi statali ad oggi devono pertanto essere limitati alla sola eventuale variazione dei predetti limiti e non attribuirsi quote di gettito.

Emendamento per neutralizzare gli effetti fiscali degli atti traslativi non onerosi fra gli enti pubblici

All'articolo 2 è aggiunto il seguente comma 39 bis:

“39 bis. Alla Tabella Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione, Articolo 1, di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, è aggiunto il seguente numero:

2. Atti posti in essere dalla amministrazione dello Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai comuni aventi ad oggetto traslazioni reciproche di beni immobili, a titolo non oneroso, poste in essere per finalità connesse alla realizzazione di progetti di valorizzazione di interesse comune.”

Relazione

Al fine di raggiungere la neutralizzazione degli effetti fiscali negli atti traslativi non onerosi fra enti pubblici si propone di emendare il T.U. 26 aprile 1986, n. 131, comprendendo fra gli atti non soggetti a registrazione a norma dell'art. 7 contenuti nella “Tabella Articolo 1” gli atti posti in essere dalla amministrazione dello Stato, dalle Regioni, Province e comuni aventi ad oggetto traslazioni reciproche di beni immobili, a titolo non oneroso, poste in essere per finalità connesse alla realizzazione di progetti di valorizzazione d'interesse comune.

Emendamento per favorire l'utilizzo di risorse già disponibili per eventi calamitosi

All'articolo 1, è aggiunto il seguente comma 142 bis:

“142 bis. Al comma 1-quinquies dell'art. 2 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 2014 n. 93, dopo le parole: “anno 2014” sono aggiunte le seguenti “e dell'anno 2015,”.

Relazione

La proposta di emendamento sopra descritta è motivata dall'esigenza di utilizzare la somma di 2,5 milioni di euro assegnati a Regione Lombardia dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3508 del 6 aprile 2006, emanata in applicazione della legge n. 662 del 21 novembre 1985 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 1985, n. 480, recante interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa dei fenomeni franosi di alcuni centri abitati), destinati alla realizzazione della vasca di dissipazione e alla sistemazione fluviale a valle dell'opera di restituzione, con specifico riferimento alla frana di Spriana.

Dette risorse, a suo tempo assegnate al capitolo 7022 del bilancio regionale, non sono state spese dal Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria, in quanto la società concessionaria individuata dalla stessa legge 662/1985 ha rinunciato a presentare il progetto esecutivo, ritenendo insufficienti i fondi messi a disposizione.

Lo scorso 30 ottobre 2014 il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza per gli eventi calamitosi verificatisi in Lombardia nel periodo dal 7 luglio al 31 agosto 2014; entro il prossimo 30 novembre dovrebbe, quindi, essere sottoscritta l'Intesa sull'ordinanza per l'attuazione delle iniziative d'urgenza.

La proposta di ordinanza, in corso di formalizzazione, assegna a Regione Lombardia risorse finanziarie pari a 5,5 milioni di euro, da trasferire sulla contabilità speciale, intestata al Commissario delegato.

Tale somma potrà essere eventualmente integrata con altre risorse regionali.

A tal proposito, per poter impiegare le risorse assegnate dall'OPCM n. 3508 del 6 aprile 2006, occorrerebbe intervenire sul comma 1-quinquies dell'art. 2 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74 (misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto del 20 e del 29 maggio 2012 e da successivi eventi alluvionali ed eccezionali avversità atmosferiche, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 2014 n. 93), che recita:

“1-quinquies. Ad integrazione delle risorse recate per le finalità previste dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, dal Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 5-quinquies del citato articolo 5 della legge n. 225 del 1992, le somme iscritte nei bilanci delle Regioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a seguito dell'accertamento di economie derivanti dalla completa attuazione di piani di interventi urgenti connessi con eventi calamitosi verificatisi fino all'anno 2002, finanziati con provvedimenti statali, possono essere utilizzate dalle medesime Regioni per assicurare l'avvio degli interventi conseguenti alla ricognizione dei fabbisogni prevista ai sensi della lettera d) del comma 2 del medesimo articolo 5 della legge n. 225 del 1992, per gli eventi calamitosi per i quali, nel corso dell'anno 2014, venga disposto il rientro nell'ordinario, e a tal fine sono riversate nelle contabilità speciali all'uopo istituite.”

Con l'emendamento della disposizione sopra riportata, sarebbe quindi possibile utilizzare anche nel 2015, secondo i criteri e le modalità indicati dalla disposizione stessa, somme iscritte nel bilancio regionale e non spese, da riversare nella contabilità speciale, in sede di rientro nella gestione ordinaria dell'ordinanza per gli eventi calamitosi verificatisi in Lombardia nell'estate 2014.

Emendamento credito d'imposta

All'articolo 2, comma 6, del decreto legge 13 maggio 2011, n.7. convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 il riferimento all'anno "2015" è sostituito dal seguente: "2016".

Relazione

L'emendamento si rende utile atteso che la misura di cui all'articolo 2 del d.l. 70/2011 non è finanziata esclusivamente con risorse FSE ma è ancorata anche a risorse PAC, per cui non risulta più indispensabile il riferimento alle operazioni di chiusura del FSE 2007/2013, ma è opportuno estendere la scadenza delle operazioni di compensazione al 31 maggio 2016 al fine di consentire l'estensione dell'arco temporale della modalità di fruizione del beneficio concesso.

Emendamenti RSS

Emendamento al comma 146 dell'articolo 2 (Concorso degli enti territoriali alla finanza pubblica) – Regione Sardegna

Al termine del comma 146, dell'art.2 sono aggiunte le parole:

"Al fine di conseguire il pareggio di bilancio alla stessa sono comunque assicurate le condizioni di maggior favore previste per le altre Regioni."

Relazione

Per conseguire con maggior certezza l'obiettivo del pareggio di bilancio - secondo le modalità previste dall'articolo 42, comma 10, del Decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (Sblocca Italia) - e attuare quanto pattuito col Governo il 21 luglio u.s., è integrato il comma 6 dell'articolo 35 del DDL stabilità per l'esercizio 2015.

Altri emendamenti in materia di tutela della Salute

Emendamento: art. 61 CCNL del 5 dicembre 1996 della Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa "Finanziamento della retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale per i Dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale" – contenziosi giudiziali in corso – proposta di norma di legge

Dopo il comma 263 è inserito il seguente:

"A fini di armonizzazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni e in attuazione della competenza di cui all'art. 117, comma 2, lett. l), della Costituzione, il fondo annuale di cui all'art. 61, comma 2, lett. a) del ccnl 1994/1997 relativo all'area della dirigenza sanitaria, professionale,

tecnica e amministrativa è determinato, ad ogni perdurante effetto, anche in deroga ad accordi o atti unilaterali, in misura non superiore all'importo dello stanziamento per la retribuzione di risultato per la predetta area dirigenziale risultante dal bilancio relativo all'anno 1993, decurtato del 30 per cento nonché dell'ulteriore quota di riduzione eventualmente disposta da norme o provvedimenti regionali, ed è ripartito per ciascun anno in base alle quote pattuite di produttività assegnate in concreto ai singoli dirigenti immediatamente prima del passaggio al nuovo sistema della retribuzione di risultato. La violazione delle disposizioni di cui al precedente periodo comporta responsabilità amministrativa per le somme eccedenti gli stanziamenti.

La disposizione si applica a tutte le posizioni che non siano già definite al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con sentenza passata in giudicato o con conciliazione o transazione anche non intervenute nelle forme di cui all'ultimo comma dell'art. 2113 c.c..”

Relazione

La norma proposta risponde alla necessità di risolvere attraverso lo strumento legislativo l'ampio contenzioso che si è sviluppato in molte aziende del SSN in merito alla costituzione dei fondi di risultato dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, a seguito dell'applicazione dell'articolo 61 del CCNL del 5.12.1996, ed è tesa a fissare la quantificazione degli stessi fondi alla misura dello stanziamento di bilancio relativo al 1993 per tale voce (fondo retribuzione di risultato), misura decurtata del 30% secondo le previsioni di cui all'articolo 8, comma 3, della L. 537/1993.

La norma fa salve eventuali ulteriori quote di riduzione eventualmente disposte da norme o provvedimenti regionali.

La disposizione da approvare deve essere intendersi come norma interpretativa mirando a definire anche contenziosi in essere.

Emendamenti in materia di Politiche Sociali

(Misure per la famiglia)

- **Comma 95, dopo le parole “di nascita o adozione”** (terza riga del comma) si elimina il punto e si prosegue la frase come segue:
“e si provvede altresì al potenziamento dei servizi per la prima infanzia (nidi e servizi integrativi)” e azioni di sostegno alla maternità fragile.
- **Comma 96, dopo le parole “delle finanze”** (seconda riga del comma) si elimina la virgola e si inserisce quanto segue:
e d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281” in cui siano definiti anche limiti ISEE per i beneficiari dell'assegno.
- **Comma 6, le parole “dotazione di 298 milioni per l'anno 2015”** (seconda riga del comma) sono sostituite con le seguenti:
“dotazione di 316.261.738 milioni di euro per l'anno 2015, per la confluenza in tale Fondo della dotazione indicata nell'allegato 1 C della presente legge “Fondo per le politiche della famiglia” (art. 19 comma 1 del Decreto legge 223/2006), pari a 18.261738 milioni di euro, da destinare agli interventi a favore della famiglia di cui al comma 1, riservando almeno 100 milioni di euro al potenziamento dei servizi per la prima infanzia (nidi e servizi integrativi)”.

- **Comma 6, dopo le “parole politiche sociali”** (penultima riga del comma) , inserire le seguenti parole:
“ e d’intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.

Relazione

Tra i problemi che emergono oggi, per il basso tasso di natalità, non si riscontrano solo difficoltà collegate alla nascita, ma emergenze derivate anche dalla limitata offerta, almeno per alcuni territori, di servizi per la prima infanzia (nidi e servizi integrativi) che agevolano il lavoro femminile, per i quali l’intervento pubblico potrà coordinarsi anche con le opportunità offerte in materia, dal welfare aziendale. La richiesta delle Regioni (e delle Autonomie) di dedicare almeno 100 milioni ai servizi per la prima infanzia, è proprio per facilitare insieme all’assegno annuo, i cui precedenti non sono stati molto positivi (richieste assai limitate), la dotazione di nidi e servizi simili che accolgano il minore nei primi anni di vita. Per consentire l’invarianza della dotazione per l’assegno nel 2015, si propone di integrare nella previsione del MEF, in unico Fondo, anche la dotazione del Fondo per le politiche della famiglia, indicato all’allegato 1C della stessa legge di stabilità. Si inserisce inoltre nel processo, per rispetto dei livelli istituzionali e delle competenze in materia, in mancanza dei LEP, l’intesa con la Conferenza Unificata.

Modifiche al comma 117 dell’articolo 1 (Politiche Invariate)

Dopo le parole a fine comma “dell’anno 2015” aggiungere:

“L’utilizzo delle somma indicata per misure di contrasto alla povertà è definito tramite intesa in Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.

Relazione

Le Regioni e l’ANCI hanno più volte convenuto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di utilizzare le risorse aggiuntive per la “Social Card” in maniera più innovativa e meno burocratica in termini di politiche attive di contrasto alla povertà, analogamente alla sperimentazione che si sta conducendo nelle grandi città. Il Ministro e gli Uffici hanno concordato sulle proposte avanzate e convenuto con le Regioni che le nuove modalità si sarebbero avviate a partire da gennaio 2015 con l’utilizzo del nuovo Isee.

Modifiche al comma 118 dell’articolo 1

Dopo le parole di cui al comma 9, (terza riga del comma) eliminare la restante parte del comma e sostituirla come segue:

“Sono individuati, in sede di riparto alle Regioni, mediante intesa in Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle more della definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni, gli Obiettivi di Servizio già introdotti nel riparto del FNPS 2014,

correlando, in particolare, le risorse del FNPS per gli specifici obiettivi destinati all'infanzia e alla famiglia con gli interventi previsti al precedente articolo 13.”

Relazione

L'emendamento proposto intende evitare “ricorsi” da parte delle Regioni, in materia di finalizzazione dettagliata delle risorse, contrastante sul piano giuridico la potestà regionale, reintroducendo invece i Macro Obiettivi di Servizio, già presenti nel riparto 2014, con forme di correlazione accentuata nell'ambito di interventi dedicati agli stessi gruppi di popolazione, dalla legge di stabilità. In tal senso viene richiamato l'art. 13.

Modifiche al comma 119 dell'articolo 1

Dopo le parole “legge 27 dicembre 2006, n. 296” eliminare la restante parte del comma e sostituire con :

“ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica e da gravissime disabilità, è incrementato di euro 325 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015”.

Relazione

L'emendamento intende riportare la quota del FN per le Non Autosufficienze alla dotazione 2014 al fine di evitare incresciose manifestazioni di malati SLA e disabili gravi e gravissimi, avvenute puntualmente nell'ultimo triennio di fronte al Ministero dell'Economia in occasione delle Leggi di Stabilità. Tenuto anche conto che nel 2014, proprio in relazione alle proteste citate, è stata raggiunta con i Ministeri interessati, dopo la prima intesa di riparto dei finanziamenti alle Regioni, una seconda intesa in Unificata, per la definizione di disabilità gravissime, riservando a queste ultime e ai malati di SLA un'aliquota del Fondo stesso.

Modifiche al comma 127, dell'articolo 1

Dopo le parole “è incrementato di ”(ultima riga del comma): “sostituire 12,5 milioni con 20 milioni”

Relazione

Considerando ad oggi (ottobre 2014) i flussi di entrata dei MSNA, di cui è a piena conoscenza anche il Governo, Regioni e Comuni non possono far fronte alle esigenze in atto e future, con la dotazione di 32,5 milioni di euro derivata dall'aggiunta di soli 12,5 milioni indicata nel DDL Stabilità 2015, ai 20 milioni già previsti dalle norme del 2014.

Modifiche al Comma 141 dell'articolo 2 (Concorso degli Enti territoriali alla finanza pubblica)

Dopo le parole “Servizio sanitario nazionale” (ultima riga del comma) si aggiunge quanto segue:

“Secondo quanto già previsto dal comma 7 dell'articolo 10 del DL 29 giugno 2013, n. 76, convertito in legge 9 agosto 2013 e dalla Legge di Stabilità 2014, sono escluse dal contributo le risorse derivate dal Fondo per le politiche sociali e dal Fondo per le non autosufficienze.

Relazione

A differenza di quanto già previsto da precedenti norme, il DDL Stabilità 2015 non esclude dal concorso degli Enti territoriali alla finanza pubblica, il Fondo per le Politiche Sociali e nemmeno quello per le Non autosufficienze. Data l'esiguità di tali Fondi e la destinazione degli stessi a categorie di estremo disagio, si chiede di ripristinare nella legge di Stabilità 2015, il comma sopra indicato, già incluso nelle precedenti norme citate.

Ulteriori annotazioni:

- 1) Dall'allegato 1 C , risulta che il **Fondo Nazionale per il Servizio Civile** ha soltanto la dotazione 2014 e non l'incremento per il 2015 collegato all'obiettivo per il Servizio Civile Universale;
- 2) Non si inserisce negli emendamenti la norma, più volte ricordata, di esclusione dei Fondi Sociali e per le non autosufficienze dal Patto di Stabilità, perché lo stesso è **stato sostituito** dal “Pareggio di bilancio” determinato dalla stessa Regione (art. 36);
- 3) Dall'allegato 1 C , risulta che il Fondo per le misure di **sostegno alle donne vittime di violenza** per il 2015, ma anche per il 2016 e 17 (DL 93/2013, convertito in Legge 15 ottobre 2013, n. 119), pari a **9.119.826** per il 2015, è inferiore a quanto stabilito dalla stessa legge 119 (10 milioni di euro);
- 4) Dall'allegato 1 C , risulta che il Fondo per le Politiche giovanili 2015 (ed anche nel 2016/2017), pari a **5.761.589** è ridotto ad 1/3 rispetto alla dotazione 2014 di **16.772.000** milioni di euro.

Emendamenti in materia di infrastrutture, mobilità e governo del territorio

All'art. 2, co. 6, alla fine del primo periodo, le parole *“erogate direttamente alle Società che espletano i servizi di TPL in particolare”* sono soppresse.

Relazione

Le risorse non possono essere erogate direttamente alle società di trasporto, in quanto l'acquisizione del materiale rotabile e la gestione dei servizi devono essere effettuati in base alle indicazioni fornite dalle Regioni e Province autonome nell'ambito della loro autonomia programmatoria e pianificatoria in materia di trasporto pubblico locale.

Emendamento

All'art. 2, dopo il comma 7, inserire il seguente comma:

“7-bis. – Le Regioni impegnano le risorse ad esse assegnate entro 12 mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 5.”.

Relazione

La proposta mira ad evitare che le risorse assegnate alle Regioni e Province autonome con il decreto di cui al comma 5 (e che dovranno essere erogate alle stesse e non alle aziende) non restino inutilizzate e sia avviato il processo virtuoso dell'impegno-spesa-rinnovo del parco veicolare, ormai in condizioni assai precarie.

Emendamento concernente l'esclusione dal patto di stabilità interno degli interventi e opere di bonifica dei siti inquinati

Articolo aggiuntivo:

1. Il comma 7 dell'articolo 34 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è così sostituito: *“7. Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati, con esclusione dal patto di stabilità interno, interventi e opere di bonifica, interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area.”.*

Relazione

L'esclusione degli interventi di bonifica dal patto di stabilità è una disposizione necessaria per gli enti territoriali che, pur disponendo di risorse finanziarie da destinare ad interventi di bonifica necessari, non possono procedere ad appaltare i lavori in quanto *“bloccati”* dal rispetto del patto di stabilità. L'articolo non presenta problemi di copertura finanziaria in quanto andrebbe verificata, non a livello statale ma caso per caso dai singoli Enti territoriali. A tal proposito si ricorda che

l'articolo 250 del d.lgs. 152/2006 prevede ad oggi interventi a carico delle Amministrazioni comunali e regionali per i quali sono già disponibili significative risorse che devono poter essere spese al fine della salvaguardia del territorio, al di fuori del patto di stabilità interno.

Altri emendamenti

Modifica art. 61 CCNL del 5 dicembre 1996 della Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa “Finanziamento della retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale per i Dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale” – contenziosi giudiziali in corso – proposta di norma di legge

Testo di legge proposto:

A fini di armonizzazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni e in attuazione della competenza di cui all'art. 117, comma 2, lett. l), della Costituzione, il fondo annuale di cui all'art. 61, comma 2, lett. a) del ccnl 1994/1997 relativo all'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa è determinato, ad ogni perdurante effetto, anche in deroga ad accordi o atti unilaterali, in misura non superiore all'importo dello stanziamento per la retribuzione di risultato per la predetta area dirigenziale risultante dal bilancio relativo all'anno 1993, decurtato del 30 per cento nonché dell'ulteriore quota di riduzione eventualmente disposta da norme o provvedimenti regionali, ed è ripartito per ciascun anno in base alle quote pattuite di produttività assegnate in concreto ai singoli dirigenti immediatamente prima del passaggio al nuovo sistema della retribuzione di risultato. La violazione delle disposizioni di cui al precedente periodo comporta responsabilità amministrativa per le somme eccedenti gli stanziamenti.

La disposizione si applica a tutte le posizioni che non siano già definite al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con sentenza passata in giudicato o con conciliazione o transazione anche non intervenute nelle forme di cui all'ultimo comma dell'art. 2113 c.c..

Motivazione

La norma proposta risponde alla necessità di risolvere attraverso lo strumento legislativo l'ampio contenzioso che si è sviluppato in molte aziende del SSN in merito alla costituzione dei fondi di risultato dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, a seguito dell'applicazione dell'articolo 61 del CCNL del 5.12.1996, ed è tesa a fissare la quantificazione degli stessi fondi alla misura dello stanziamento di bilancio relativo al 1993 per tale voce (fondo retribuzione di risultato), misura decurtata del 30% secondo le previsioni di cui all'articolo 8, comma 3, della L. 537/1993.

La norma fa salve eventuali ulteriori quote di riduzione eventualmente disposte da norme o provvedimenti regionali.

La disposizione da approvare deve essere intendersi come norma interpretativa mirando a definire anche contenziosi in essere.

Emendamento per il finanziamento della Struttura tecnica interregionale per la medicina convenzionata (SISAC)

Alla fine del comma 27 dell'art. 52 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, aggiungere il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2015 il finanziamento di cui al precedente periodo è integrato per un importo di pari entità di quello statale, a carico delle Regioni a valere sulle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per un valore complessivo di 1 milione e 200 mila euro".

Motivazione

L'emendamento si rende necessario poiché il finanziamento statale di cui all'art. 52 comma 27 della Legge 289/2002 è andato progressivamente riducendosi fino ad arrivare a € 680.000 per l'anno in corso, quota insufficiente a garantire il funzionamento della SISAC, anche in considerazione della crescente attività connessa al rinnovo della convenzione dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali e, successivamente, anche della convenzione con le farmacie pubbliche e private.

Roma, 10 dicembre 2014